

Legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Norme regionali in materia di attività culturali.

Art. 36

(Aiuti di Stato)

1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.